

## CORTE DI CASSAZIONE

Sezioni civili: I Sezione, 26 novembre 1992, n. 12633.

*Rientra nei casi di incompatibilità di cui all'art. 3, primo comma, n. 6), della L. 154/1981 la posizione di colui che ha ricevuto dal comune la richiesta scritta di pagamento di una somma per oneri di urbanizzazione, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, l'ente avrebbe proceduto al recupero ai sensi dell'art. 16 della L. 47/1985.*

*Omissis.*

2. Le censure - che per ragioni logico-giuridiche è opportuno esaminare congiuntamente - sono infondate.

Dal diretto esame degli atti processuali risulta:

a) che il Sindaco del Comune di ... il 22 agosto 1983 rilasciò al ... una concessione edilizia per lavori che avrebbero dovuto essere iniziati, a pena di decadenza, entro un anno e ultimati entro tre anni; salvo "richiesta di una nuova concessione per la parte non terminata alla scadenza stabilita";

b) che nessuna richiesta è stata presentata a questo scopo, nelle more, dal ... (essendo irrilevanti le concessioni gratuite intervenute successivamente per la modifica di elementi interni alla costruzione, già realizzati);

c) che il Comune di ..., con atto ritualmente notificato il 27 giugno 1987, ha intimato al ... il pagamento della somma di L. 5.933.442, nel termine di dieci giorni, a titolo di contributo commisurato al costo della costruzione da versarsi a fine lavori; con avvertenza che, nel caso di mancato pagamento, si sarebbe proceduto al recupero della somma ai sensi dell'art. 16 della legge 28 febbraio 1985 n. 47.

Alla stregua di tali risultanze, correttamente la Corte di appello ha ritenuto: 1) che il ritardato pagamento (a circa tre anni dalla domanda) della sola somma pari all'importo della sorte capitale dovuta, era atto inidoneo alla estinzione del debito nella sua interezza (art. 1194 c.c.); e che questo, pertanto, doveva considerarsi ancora esigibile (art. 3, n. 6 legge n. 154 del 1981) all'atto della deliberazione di convalida da parte del consiglio comunale;

2) che la richiesta fatta per iscritto dal Comune al ... era sufficiente per costituire in mora il debitore, ai sensi dell'art. 1219 c.c.; dal momento che il rinvio al r.d. 14 aprile 1910 n. 639, contenuto all'art. 16 della legge n. 47 del 1985 (a sua volta richiamato dall'art. 11 della legge 1977 n. 10), attenendo alle modalità di riscossione dei contributi e delle relative sanzioni, non esclude l'applicabilità delle regole generali che disciplinano la costituzione in mora.

*Omissis.*